

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro II - Delle successioni **Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni**

Art. 476 Accettazione tacita

L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.